



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Corso di laurea magistrale in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Classe di laurea magistrale n. 69

Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2

Disciplina e organizzazione del corso

1. Il corso di laurea magistrale è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3

Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - a) il Comitato di indirizzamento.
 - b) le eventuali Commissioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio di Corso di Studi può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti. Nello specifico, il Consiglio ha nominato:
 - una Commissione didattica, formata da almeno tre docenti, che delibera direttamente su pratiche studenti "standard" (quelle che seguono procedure già consolidate) e prepara

l'istruttoria per quelle che prevedono una discussione e approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studi;

- un docente referente per la mobilità internazionale che si occupa delle pratiche studenti inerenti la mobilità internazionale.

Art. 4

Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso di Studi domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5

Accesso al corso di laurea magistrale

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie agrarie occorre possedere il seguente requisito curricolare: almeno 40 CFU, acquisiti nei settori scientifico-disciplinari indicati nella seguente tabella:

Aree disciplinari	Settori scientifico - disciplinari	CFU minimi
Economica, estimativa e giuridica	AGR/01 Economia ed estimo rurale IUS/03 Diritto agrario SECS-P/06 Economia applicata SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	6
Produzione vegetale	AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/04 Orticoltura e floricoltura AGR/05 Assestamento forestale e selvicoltura AGR/07 Genetica agraria AGR/13 Chimica agraria AGR/16 Microbiologia agraria BIO/18 Genetica BIO/19 Microbiologia generale	20
Difesa delle piante	AGR/11 Entomologia generale e applicata	8

	AGR/12 Patologia vegetale BIO/05 Zoologia	
Ingegneria agraria, forestale e della rappresentazione	AGR/08 Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali AGR/09 Meccanica agraria AGR/10 Costruzioni rurali e territorio agroforestale AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari ICAR/06 Topografia e cartografia ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente	6

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 16/2/2007, eventuali integrazioni curriculari in termini di crediti formativi universitari devono essere effettuate prima della verifica della preparazione individuale di cui al successivo comma.
4. Accertato il possesso dei requisiti curriculari di cui al comma 2, l'adeguatezza della personale preparazione e l'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale sono verificate da commissioni formate da docenti del corso mediante valutazione della carriera pregressa ed eventuale prova o colloquio (che si svolgeranno secondo un calendario reso noto dalla struttura didattica del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali). Sono esonerati da tale prova o colloquio i candidati che abbiano riportato, nell'esame di laurea, una votazione non inferiore a 90/110.
5. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, secondo le scadenze definite dal "Manifesto degli studi di Agraria".

Art. 6

Attività di tirocinio

Non è prevista alcuna attività di tirocinio curricolare.

Art. 7

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie si concretizza in un elaborato scritto che approfondisce le basi tecnico-scientifiche e metodologiche di un aspetto relativo all'attività svolta durante la formazione dello studente. Essa prevede l'individuazione di un argomento, scelto nell'ambito delle attività di studio, che verrà approfondito attraverso ricerche sperimentali o elaborazioni compilative. Per tale attività, svolta autonomamente dallo studente sotto la guida di un docente che funge da relatore è richiesto un contributo personale in termini di originalità. La tesi può essere redatto in lingua italiana o inglese. Essa viene esposta dal candidato oralmente e con l'ausilio di strumenti informatici e/o multimediali, in seduta pubblica di fronte a una commissione di docenti.
2. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. Il voto finale, espresso in centodecimi, è formato da una votazione di base e da più incrementi. La votazione di base è costituita dalla media ponderata delle votazioni riportate dal candidato nei singoli esami di profitto, trasformata poi in centodecimi. Gli incrementi sono determinati in base al rispetto dei tempi previsti per il conseguimento del titolo di studio, dal numero di lodi,

dalla partecipazione a programmi internazionali e dal punteggio ottenuto nel percorso di laurea triennale. Inoltre concorrono alla formazione della votazione finale il giudizio del relatore e il giudizio della commissione di laurea determinati in base alla dissertazione scritta e alla sua presentazione

Art. 8

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9

Curricula

All'interno del Corso di laurea magistrale gli insegnamenti e le attività formative sono organizzate in un unico percorso formativo.

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, definita dal Consiglio di Corso di Studi, è convenzionale e in lingua italiana.
3. Un credito formativo universitario corrisponde, per lo studente, a venticinque ore di impegno fra partecipazione ad attività didattiche e studio personale o altre attività formative di tipo individuale. Di norma, nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 8 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, fino a 15 ore dedicate ad esercitazioni e/o attività di laboratorio, le rimanenti ore dedicate allo studio individuale.
 - 25 ore dedicate ad attività di tirocinio.

Art. 11

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative "lavoro preparatorio di tesi" lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 12

Obblighi di frequenza

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 13

Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti. Inoltre le attività svolte saranno riconosciute solo dopo superamento di una verifica finale delle conoscenze acquisite.

Art. 14

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.